



Identificazione elettronica degli ovicapriini

Manuale per l'allevatore

A cura del **Dott. Vittorio Foglia**
Veterinario Dirigente Settore Sanità Animale

Per qualsiasi altra delucidazione o chiarimento in merito è possibile rivolgersi ai Servizi Veterinari dei vari Distretti Sanitari ai seguenti n. telefonici:

- Presidio di Teramo : 0861/429959
- Presidio di S.Omero : 0861/851817
- Presidio di Giulianova : 085/8020817
- Presidio di Atri : 085/8707815

- riporta tutti i dati sanitari ed è a tutti gli effetti una **ATTESTAZIONE SANITARIA**

Per gli animali destinati al mattatoio è un semplice documento di trasporto.

Si ricorda che la non corretta applicazione del sistema di identificazione degli animali e le varie anomalie inerenti la gestione dell'anagrafe, ove il fatto non costituisca reato, sono passibili delle sanzioni amministrative previste dal D.Lvo. 196/99 (da 1.500 a 9.000 euro).

Servizio Veterinario.

- Ha il compito di rilasciare il codice aziendale
- Iscrive l'azienda nella Banca Dati Nazionale
- Ove delegato dall'allevatore, effettua tutte le registrazioni previste dalla BDN
- Registra le variazioni dei dati aziendali
- Effettua le verifiche sulla corretta applicazione dell'anagrafe in azienda mediante i suoi Veterinari
- Verifica e valida la richiesta delle marche auricolari o boli da parte degli allevatori

Introduzione.

La nuova normativa sull'utilizzo del sistema elettronico di identificazione degli ovicapri è entrato a regime il 01/01/2010. Questo nuovo sistema di identificazione prevede l'utilizzo di un metodo caratterizzato dalla presenza, nel mezzo di identificazione, di un microchip.

Vediamo ora quali sono i compiti più importanti ed inderogabili che le varie figure previste debbono svolgere per il corretto funzionamento dell'anagrafe stessa.

Allevatore.

- Chiunque intende allevare ovicapri deve richiedere **entro 20 giorni dall'inizio dell'attività** l'assegnazione di un codice da parte del **SERVIZIO VETERINARIO ASL**.
- Se alleva più di 3 capi deve munirsi di un **REGISTRO DI CARICO E SCARICO** degli animali per registrarvi ogni movimentazione effettuata da e verso l'azienda.
- Ogni variazione dei dati aziendali va comunicata al Servizio Veterinario **entro 30 giorni**
- **Entro il mese di Marzo** di ogni anno va comunicata la consistenza dell'allevamento (deve essere immesso nella BDN)
- Tutti gli animali **nati dopo il 09/07/2005** debbono essere identificati con la **DOPPIA MARCA**
- **A partire dal 31/12/2009** tutti gli animali dell'allevamento **nati dopo l' 01/01/2010** e

di età superiore a 6 mesi destinati alla riproduzione debbono essere identificati mediante :

- **Marca auricolare o tatuaggio all'ORECCHIO SINISTRO**
- **Marca auricolare con microchip all'ORECCHIO DESTRO o con un BOLO ENDORUMINALE**
- Gli animali che portano la doppia marca e i nuovi identificati dovranno **portare SEMPRE LO STESSO NUMERO DI IDENTIFICAZIONE** (come per i bovini).
- In caso di smarrimento di **1 sola marca** dovranno essere richiesti i duplicati della stessa marca
- in caso di smarrimento di **entrambe le marche ma si è certi che sia quello l'animale** va riordinato il duplicato .
- in caso di **smarrimento di entrambe le marche ma non si ha la certezza dell'identificazione del capo** va rimarcato con la marca tatuaggio ed il bolo
- **Gli animali d'allevamento ,vanno registrati uno ad uno sul registro di carico e scarico**
- **La sostituzione delle marche** doppie o singole con il nuovo sistema (bolo o marca con microchip) **dovrà essere autorizzata dal SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE.**
- Ogni sostituzione va registrata sul registro insieme al marchio portato in precedenza per permettere la tracciabilità dei capi.
- Gli animali destinati ad essere **macellati prima dei 12 mesi di età** vanno identificati con le **marche semplificate** (color salmone) che recano solo il n. di codice aziendale

identico a quello assegnato dalla ASL all'apertura dell'azienda (es IT 001 TE 001).

- Questi vanno caricati sul registro di carico e scarico **per partita e non singolarmente** come quelli da riproduzione

Tempistica e registrazioni.

1. L'allevatore può registrare tutti i dati previsti sulla banca dati nazionale (BDN) in 3 modi :
 - a. Farlo direttamente lui
 - b. Delegare altra persona o associazione (associazioni di categoria, associazioni professionali, Veterinario libero professionista, altro operatore autorizzato)
 - c. Delegare il Servizio Veterinario ASL
2. Tempistica per registrare i dati :
 - a. Censimento animali, spostamento capi : **entro 7 gg**
 - b. Nuovi capi identificati : **entro 7 gg. dall'identificazione**
 - c. Capi acquistati : **entro 7 gg**
 - d. Capi venduti : **entro 7 gg**
 - e. Capi morti: **entro 7 giorni dal decesso**

Tutti gli animali venduti o acquistati debbono essere accompagnati dal Modello 4 :

- Per gli animali introdotti o venduti da vita tale modello